

Non v'è dubbio che l'attuazione da parte dell'ALER degli impegni in essa previsti comporterà riflessi sull'attività dell'Ufficio. Ne dovrebbe conseguire, infatti, un migliore rapporto tra l'ALER e la sua utenza, così da ridurre le situazioni che costituiscono il presupposto per il ricorso al difensore civico.

2.4 Ambiente

Nel corso del 1998 sono pervenute all'Ufficio circa quaranta istanze attinenti alla materia della tutela ambientale. Si registra quindi una leggera ripresa della domanda dell'utenza nello specifico settore, dopo la flessione registrata nel corso del 1997 (32 richieste nel 1997, a fronte delle 51 del 1996).

Di queste, circa venti non sono state istruite per mancanza del funzionario preposto.

Circa un terzo delle istanze si riferisce a problemi di inquinamento acustico: nell'ambito **dell'inquinamento atmosferico**, alcune richieste sono collegate all'esercizio di attività industriali, altre ad attività commerciali di vario genere (laboratori di verniciatura, bar, pizzerie); altre ancora concernono situazioni di **degrado ambientale** nelle adiacenze di corso d'acqua o in seguito all'esercizio di attività di cava o ad attività di smaltimento di rifiuti; quattro vertono in materia di onde elettromagnetiche.

La maggior parte delle richieste è stata presentata a titolo personale. Alcune volte l'intervento del difensore civico regionale è sollecitato dall'omonimo ufficio comunale, altre da consiglieri comunali che non hanno trovato soddisfazione all'interno della stessa amministrazione locale. In qualche caso sono state presentate da cittadini costituitisi in gruppi, associazioni, comitati.

Interlocutori abituali nella trattazione delle doglianze originate da problemi di carattere ambientale sono: le ASL e gli uffici tecnici delle amministrazioni comunali, per la parte riguardante l'accertamento della natura, dell'entità e delle cause del disturbo, i sindaci e l'amministrazione regionale, per le segnalazioni, il coordinamento degli interventi nelle situazioni più complesse e l'adozione degli adeguati provvedimenti di carattere ordinatorio.

Con particolare riferimento alla materia **dell'inquinamento acustico**, val la pena evidenziare le conseguenze di una situazione che era stata segnalata dall'Ufficio

al Consiglio regionale con la relazione ad hoc presentata in data 15.7.1997, riguardante la DGR 10.9.1992, n. 5/27220, recante le tariffe per le prestazioni chieste da privati in materia di igiene e sanità pubblica.

In quella occasione, il difensore civico aveva rappresentato l'opportunità di prevedere le modalità di un rimborso per il caso in cui le prestazioni chieste non si esaurissero con l'adozione di provvedimenti di mero interesse personale del richiedente (pareri igienico-sanitari per il rilascio di concessioni edilizie: per l'esercizio di insediamenti produttivi e commerciali, di impianti di stallaggio, per apertura di autorimessa ad uso pubblico ecc.) ma assumessero rilievo per la collettività indistintamente, come per esempio avviene quando il privato segnala una situazione di inquinamento ambientale (rumore, vibrazioni, fumi, gas) costituente comunque pericolo per l'igiene e la salute pubblica.

Il settore ambiente del comune di Milano, in occasione della "Prima relazione biennale sullo stato acustico del comune di Milano", presentata nel novembre 1998, ha osservato che non sono in effetti rari i casi in cui i cittadini rinunciano alla presentazione della richiesta di verifica fonometrica alle ASL proprio perché non sono in grado o non vogliono pagare la tariffa.

E' infatti senz'altro vero che la previsione del versamento di una somma, contenuta ma non indifferente, costituisce valido deterrente per reclami ingiustificati. Nei casi però, affatto infrequenti, in cui il reclamo è fondato, il cittadino viene ad essere doppiamente leso: nel momento in cui deve agire personalmente per portare a conoscenza degli organi preposti alla sua tutela una situazione potenzialmente dannosa e lesiva di interessi primari, e ancora quando gli stessi organi subordinano il loro intervento al versamento di una somma che non gli verrà mai restituita, neppure se si dovesse poi riconoscere che egli ha fattivamente collaborato per l'accertamento e la rimozione di situazioni lesive della igiene e della salute pubblica, che essi non erano stati in grado di individuare.

Per quanto concerne la collaborazione prestata nella materia dell'inquinamento dai competenti uffici della Giunta regionale, in particolare la direzione tutela ambientale, l'Ufficio ha potuto rilevare che l'attuazione degli interventi volti all'accertamento delle situazioni di disagio è resa talora più difficile dalla scarsa conoscenza di alcune problematiche di individuazione relativamente recente.

Esemplare in proposito è il problema delle **molestie olfattive**, del quale l'Ufficio si era già occupato negli anni scorsi e che è stato ancora sottoposto nel corso del 1998, ma che è ben lungi dall'essere risolto, neanche a livello normativo.

La questione è stata prospettata all'Ufficio da un folto gruppo di cittadini (circa sessanta) residenti in Biassono (MI), i quali hanno attivato l'Ufficio nel marzo 1998 lamentando gli odori acri, dolciastri e nauseabondi avvertiti in maniera molto insistente nelle prime ore della mattina e verso la fine del pomeriggio, sino a notte inoltrata, nell'intera area del territorio comunale. I ricorrenti esponevano in particolare che le dette esalazioni provocavano disturbi agli occhi, al naso e alla gola e alle vie respiratorie.

Diversi esposti erano stati inoltrati anche nel corso dell'anno precedente a regione, provincia e comune. La competente ASL, in particolare, si era attivata nei primi mesi del 1997 al fine di individuare la fonte delle molestie ma la ricerca era resa oltremodo difficile proprio dalla natura del disturbo lamentato: l'area segnalata era infatti molto ampia e spesso ai tecnici risultava impossibile rilevare la presenza di esalazioni misurabili.

Erano infine state individuate due possibili fonti delle immissioni: la rete fognaria comunale e due aziende: una avente sede nel comune di Macherio e l'altra nel comune di Biassono. I sopralluoghi condotti da tecnici della ASL sulla fognatura avevano consentito di rilevare la necessità di interventi di manutenzione urgenti, già peraltro avviati dallo stesso comune nel febbraio 1997.

I risultati delle analisi condotte sui prelievi delle acque di scarico delle ditte indicavano il superamento della tabella C della L 10.5.1976, n. 319. Era stata pertanto chiesta dall'ASL la revoca della autorizzazione allo scarico ed inoltrata la comunicazione di reato alla procura della repubblica nell'ottobre 1997.

Permaneva comunque il problema delle molestie olfattive. La ASL aveva quindi preso accordi con il PMIP di Milano per la effettuazione di ulteriori prelievi che dovevano essere eseguiti nel settembre 1997, e con il PMIP di Monza per la rilevazione mediante mezzo mobile dell'inquinamento atmosferico dei parametri meteorologici della zona; era stata anche ipotizzata la costituzione di una commissione tecnica regionale per la valutazione dei risultati degli accertamenti eseguiti e la formulazione delle linee guida per gli adempimenti successivi.

Permanendo la situazione di disturbo, nel febbraio 1998 i residenti hanno chiesto all'Ufficio di inserirsi nel dialogo avviato, per giungere ad una conclusione circa la fonte e la causa delle esalazioni moleste che condizionano pesantemente la qualità dell'ambiente.

L'Ufficio si è quindi rivolto al servizio protezione ambientale e sicurezza industriale della Giunta regionale al quale ha chiesto di acquisire: i provvedimenti regionali di autorizzazione all'esercizio delle due ditte; i risultati dei più recenti accertamenti effettuati dalla competente ASL in relazione alle immissioni in atmosfera, nonché l'eventuale seguito dato alla proposta formulata dalla ASL di istituzione di una commissione regionale.

Il competente servizio regionale ha trasmesso nel mese di aprile 1998 copia del referto analitico prodotto da una delle due ditte e copia di una richiesta di intervento rivolta al PMIP di Milano nel luglio 1996 rendendo nel contempo noto che "era stato riferito che" potevano considerarsi rispettate le prescrizioni "dettate dalla Giunta regionale per il contenimento delle emissioni in atmosfera".

Nello stesso periodo, la ASL 3 rendeva noto che il PMIP di Monza, in attesa della attivazione di quello di Milano, aveva eseguito diverse campagne di misura mediante mezzo mobile, per il rilevamento di inquinanti atmosferici e di parametri meteorologici, senza però trovare relazioni significative tra direzione dei venti e origine delle possibili esalazioni.

Nel giugno 1998, i residenti hanno trasmesso una petizione sottoscritta da 619 residenti, inviata al Presidente del Consiglio regionale, al presidente della provincia, ai ministri della sanità e dell'ambiente e alla procura della repubblica di Monza, lamentando che, a più di un anno di distanza dall'inizio della serie degli esposti, non fosse ancora stata effettuata "un'analisi dell'aria con attrezzature e tecnici adeguati".

In seguito sono pervenute una circostanziata relazione dal PMIP di Milano e Monza e una nota da parte della direzione generale sanità della Giunta regionale: si tratta di documenti non certo risolutivi, ma che almeno si propongono il fine di affrontare seriamente e nella sua complessità la questione.

L'unità operativa chimica del PMIP di Milano, ha precisato che gli odori erano avvertibili non solo nelle adiacenze delle due ditte, ma in tutto il territorio di Biassono, e che in situazioni analoghe era stata utilmente impiegata l'analisi olfattometrica, facendo ricorso però ad un laboratorio privato, in quanto il PMIP di Milano (come del resto nessun altro PMIP) non dispone della strumentazione necessaria per questo tipo di analisi. I risultati ottenuti al termine dell'analisi portavano il responsabile della unità operativa chimica del PMIP di Milano ad affermare che essa era attualmente l'unica via seriamente percorribile per accertare l'effettiva intensità e formulare serie ipotesi di risoluzione per il detto tipo di problemi.

Il responsabile della unità operativa formulava inoltre una osservazione di carattere generale, rilevando che il tipo di disturbi lamentati non era certo da ritenersi eccezionale in determinati contesti, costituiti da attività produttive e di insediamenti residenziali e che la situazione medesima non poteva semplicemente ritenersi frutto di abusivismi edilizi, perseguibili mediante apposite ordinanze, ma la logica prevedibile conseguenza di pareri positivi rilasciati dagli organi tecnici competenti, in base al principio non scritto in base al quale “la qualità dell’ambiente si costruisce, non si controlla”.

Deve anche considerarsi che non esiste attualmente, nella legislazione statale, alcun limite relativo agli odori valido per le emissioni e per la qualità dell’aria: pur nel rispetto dei limiti indicati con il DM 12.7.1990 per le immissioni in atmosfera provocate dall’esercizio degli impianti esistenti al luglio 1988 o con i decreti autorizzativi regionali, si possono pertanto ugualmente determinare molestie olfattive al suolo. mentre, superati questi limiti, le molestie olfattive potrebbero anche non essere avvertite.

Sarebbe quindi opportuno affrontare il problema della urgenza della definizione di limiti alle emissioni, in grado di non provocare molestie al suolo. Le emissioni risultano infatti moleste solo se la concentrazione al suolo — quando ricadono — si mantiene al di sopra della soglia olfattiva, parametro che si misura solo con l’analisi olfattometrica e solo in funzione delle condizioni metereologiche, della distanza delle abitazioni rispetto ai camini nonché della altezza di questi.

Le unità operative chimiche di Milano e Monza hanno elaborato un piano di lavoro, frutto dello studio di analoghe esperienze condotte in Europa, che si articola in due momenti di coordinamento: il primo ad opera del sindaco del comune interessato per la convocazione degli enti e dei servizi interessati e per i rapporti con la popolazione; il secondo a cura delle unità operative competenti (di Milano e

Monza per il caso in questione) per gli aspetti tecnici e scientifici relativi alla conduzione dell'indagine. Veniva proposto quindi un dettagliato piano di lavoro, recante l'indicazione delle risorse necessarie per la valutazione dell'inquinamento olfattivo segnalato nel territorio.

Nel mese di novembre, il competente dirigente della direzione generale sanità della Giunta regionale, visto il piano di lavoro predisposto dalla unità operativa chimica di Milano e Monza, invitava il dipartimento di prevenzione della ASL 3 della provincia di Milano di voler presentare, a brevissimo termine, un piano progettuale complessivo completo delle operazioni previste e della tempistica, in base a quello già predisposto dal PMIP.

Nel gennaio 1999, l'Ufficio ha chiesto alla direzione generale sanità della Giunta regionale e al responsabile del PMIP di Milano di essere informato circa l'adozione dei passi successivi per giungere ad una seria analisi della situazione e quindi alla adozione di misure di contenimento.

2.5 Sicurezza sociale

Il settore "sicurezza sociale" è suddiviso in sei categorie: assistenza sociale, immigrazione, invalidità civile, pensioni, previdenza, infortuni sul lavoro, calamità naturali, atti di terrorismo, criminalità.

Di gran lunga più numerose sono risultate le richieste d'intervento attinenti a questioni che concernono le materie dell'invalidità civile e pensionistica.

2.5.1 Invalidità civile

La normativa sull'istituto dell'invalidità civile è stata ulteriormente innovata nel 1998. L'articolo 130 del dlgs 31.3.1998, n.112 ha disposto il trasferimento ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'INPS, della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili.

A norma del comma 1 dell'articolo citato, il trasferimento di funzioni opera a decorrere dal 3.9.1998, cioè dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il medesimo articolo dispone che le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili passano alle regioni, le quali, secondo il criterio integrale di copertura, provvedono con risorse proprie, alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con leggi dello stato per tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda il contenzioso è previsto che, fermo restando il principio della separazione fra la fase dell'accertamento sanitario e quello della concessione delle provvidenze economiche di cui all'art. 11 della L. 24.12.1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione

delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, la legittimazione spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse e all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti antecedenti al 3.9.1998.

L'art. 130 stabilisce infine che, avverso i provvedimenti di concessione o di diniego, è ammesso ricorso amministrativo secondo la normativa vigente per le pensioni sociali, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

Con circolari 20.8.1998, n. 192 e 23.10.1998, n. 223 la direzione centrale pensioni dell'INPS ha dettato le disposizioni operative in ordine all'applicazione della nuova normativa.

Il passaggio di funzioni all'INPS non ha subito proroghe: il primo pagamento è stato effettuato con la mensilità di novembre 1998. Dal mese di luglio l'istituto aveva iniziato ad erogare le proprie pensioni con cadenza mensile e non più bimestrale; al fine di corrispondere anche i nuovi trattamenti con tale periodicità è stata adottata dal consiglio di amministrazione la delibera 30.6.1998, n. 719.

In attesa che vengano emanate le opportune disposizioni per disciplinare il conferimento alle regioni delle nuove competenze, i provvedimenti concessivi continuano ad essere adottati dalle prefetture.

Con riferimento alle suesposte innovazioni normative non sono stati segnalati all'Ufficio disguidi né ritardi per quanto concerne i pagamenti in corso. Alcuni cittadini si sono rivolti all'Ufficio per avere delucidazioni in ordine al nuovo iter procedurale.

Purtroppo altre valutazioni devono essere espresse per quanto riguarda la **erogazione dei ratei maturati e non riscossi**. In merito ai lunghi, annosi tempi di trattazione delle suddette pratiche da parte della prefettura di Milano mi sono già soffermato nella relazione dello scorso anno (vedi punto 2.7, pagg. 32 e seg.).

Il trasferimento di competenze all'INPS ha penalizzato ulteriormente la definizione delle pratiche relative ai deceduti. Si sono rivolti al difensore civico alcuni cittadini, le cui pratiche erano già state archiviate in quanto l'ufficio area categorie protette della prefettura di Milano aveva emesso il decreto concessivo delle provvidenze economiche a loro favore, in qualità di eredi dell'invalido. Preciso che il provvedimento concessivo veniva trasmesso, in base alla previgente procedura, al III settore ufficio ragioneria dell'anzidetta amministrazione per la liquidazione; operazione che veniva effettuata, sulla base dei fondi disponibili, seguendo l'ordine cronologico di ricevimento del decreto. I cittadini lamentavano i lunghi tempi di istruttoria, a cui si aggiungeva l'impossibilità di acquisire alcuna notizia circa i tempi ancora necessari per ottenere le provvidenze economiche. Recatisi presso la prefettura avevano appreso che dal mese di settembre la ragioneria non provvedeva più all'erogazione dei trattamenti agli eredi di invalidi civili, sulla base della nuova normativa a cui sopra ho già accennato, e non era stata fornita loro alcuna informazione in merito all'effettivo trasferimento all'INPS della funzione di erogazione. Nella situazione operativa che caratterizza la definizione delle anzidette pratiche risultano pertanto disattesi i principi di celerità e trasparenza dell'azione amministrativa, introdotti dal legislatore sin dal 1990 con la legge di riforma 7.8.1990, n. 241.

L'Ufficio con nota del 3.12.1998, a cui non è ancora pervenuta risposta. - dopo aver tentato di mettersi in contatto telefonicamente con l'ufficio area e categorie protette della prefettura - ha chiesto chiarimenti sull'argomento al responsabile dello stesso. Qualora non dovesse pervenire alcuna risposta nel breve termine, l'Ufficio segnalerà la problematica al prefetto.

Anche nel 1998 sono state inoltrate all'Ufficio numerose istanze per sollecitare l'emanazione del provvedimento concessivo dei ratei maturati e non riscossi: le pratiche segnalate riguardavano domande d'invalidità presentate negli anni dal 1991 al 1995.

Con decreto del ministero dell'interno 5.2.1998 sono stati adeguati gli importi delle prestazioni spettanti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti: importi che sono stabiliti in misura fissa uguale per tutti i beneficiari e che sono però adeguati annualmente in relazione alle variazioni intervenute nell'anno precedente sull'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

Nella relazione dello scorso anno mi ero soffermato sulla questione inerente alla **valutazione dello stato di invalidità civile nei riguardi dei cittadini ultrasessantacinquenni** ed in particolare avevo sollevato delle perplessità in merito alle disposizioni contenute in una circolare del ministero della sanità. Circolare che aveva creato non pochi problemi alle persone che, avendo superato i 65 anni, non potevano più aver certificato il grado di invalidità al 100%, specificando che le stesse perdevano il beneficio dell'esenzione alla partecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie.

L'art. 5, 7° c., dlgs 29.4.1998, n. 124 ha sanato la questione.

La norma riafferma il concetto, già presente nell'art.6 del dlgs 509/1988, che la valutazione dell'invalidità dei soggetti che abbiano superato i sessantacinque anni di età debba essere ancorata alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, piuttosto che alla riduzione della capacità lavorativa come previsto per i soggetti in età compresa fra i 18 e i 65 anni (art. 1, 3° c., dello stesso decreto legislativo).

La norma introduce però l'obbligo per le commissioni sanitarie di valutare l'invalidità, anche nel caso di ultrasessantacinquenni, con l'attribuzione di un valore percentuale che sintetizzi le conseguenze della menomazione sull'estrinsecarsi delle attività attese e consuete. Ciò allo scopo di sanare la contraddizione insita nel fatto che altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria subordinano la concessione di taluni benefici al possesso di specifiche percentuali di invalidità.

L'ambito di applicazione della norma in esame è limitato espressamente all'assistenza sanitaria.

In ottemperanza ad una nota del ministero della sanità che ha fornito delle direttive in ordine all'applicazione del succitato art. 5, la direzione generale interventi sociali ha emanato la circolare 19.10.1998 n. 57, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lombardia 16.11.1998, n. 46.

Sempre con riferimento alla problematica degli invalidi accenno ad altre due questioni di interesse generale, in merito alle quali i servizi competenti della regione Lombardia hanno espresso delle indicazioni operative, di cui l'Ufficio è venuto a conoscenza nel corso dell'istruttoria di due istanze.

Un cittadino ultrasessantacinquenne, riconosciuto invalido si è rivolto all'Ufficio lamentando che l'ATM non gli aveva rilasciato la **tessera tranviaria** di libera circolazione richiamando una disposizione della regione Lombardia.

L'Ufficio ha interpellato il servizio competente ed ha appreso che era stata di recente emessa un'ulteriore comunicazione, inviata alle aziende di trasporto pubblico locale di persone e alle amministrazioni provinciali, nella quale si precisava espressamente che “ i soggetti invalidi ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (art. 6 dl 23.11.1988, n. 509) avevano diritto al rilascio delle tessere di libera circolazione ai sensi della LR 16.11.1984, n. 57”.

Preciso che l'anzidetta legge prevede - art.1, punto 1 - che abbiano diritto alle agevolazioni tariffarie gli “invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro ai quali sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura non inferiore ai 2/3 fino al 100% (risultante dal verbale dell'apposita commissione o dal provvedimento di pensione)”.

La succitata comunicazione definisce pertanto i problemi interpretativi sorti per raccordare le nuove disposizioni circa la mancata attribuzione di una valutazione percentuale agli ultrasessantacinquenni con una normativa che prevede l'erogazione di benefici agli invalidi sulla base della indicazione di una percentuale di invalidità.

La seconda questione concerne **l'esibizione del verbale d'invalidità** per il rilascio di atti connessi e conseguenti allo stato d'invalidità e non alla diagnosi indicata. Al fine di garantire il diritto alla riservatezza a fronte di tali richieste, il servizio interventi socio-sanitari per anziani e disabili ha inviato una comunicazione a tutti i direttori generali delle ASL, suggerendo che l'ufficio preposto rilasci copia del verbale opportunamente oscurato nella parte relativa all'anamnesi e alla diagnosi clinica, nella quale risulti oltre la dicitura “verbale privo di diagnosi, per gli usi di legge, su richiesta dell'interessato in ottemperanza all'art.22, L 31.12.1996, n. 675”, il timbro dell'azienda sanitaria e la firma del responsabile del procedimento.

L'utenza che si rivolge all'Ufficio in materia di invalidità civile è costituita essenzialmente da singoli privati, che ne richiedono l'intervento, rappresentando doglianze inerenti a ritardi, disguidi, lungaggini burocratiche o errate interpretazioni della normativa nell'istruttoria di pratiche di invalidità che riguardano se stessi o loro parenti.

Solo alcuni casi sono stati prospettati da altri difensori civici comunali o da ASL.

In materia di invalidità civile, gli interventi del difensore civico hanno come interlocutori principali l'ufficio area e categorie protette della prefettura di Milano nonché la segreteria delle commissioni sanitarie delle ASL, preposte all'accertamento dello stato di invalidità civile.

La qualità del dialogo con la prefettura presentava degli elementi di criticità, soprattutto per quanto concerne la fluidità del rapporto, che si sono in parte sanati nel corso dell'anno, ma che purtroppo si sono accentuati nell'autunno, presumibilmente, sia in seguito al trasferimento e relativa sostituzione del responsabile dell'ufficio area e categorie protette - con il quale l'Ufficio aveva instaurato un rapporto sufficientemente collaborativo - sia in seguito ai problemi di gestione introdotti dalla nuova normativa, a cui sopra si è accennato.

Non presenta alcun problema la qualità del dialogo con le commissioni sanitarie, improntato ad una piena collaborazione nell'interesse del cittadino - utente.

Proficui e interattivi sono risultati anche i rapporti con gli uffici ministeriali, ministero del tesoro e dell'interno, preposti, rispettivamente, all'istruttoria dei ricorsi avverso i verbali di visita medica ed avverso i decreti prefettizi di concessione delle provvidenze economiche.

2.5.2 Pensioni - Previdenza

La normativa previdenziale, come è noto, è alquanto complessa per l'eterogeneità delle categorie e degli istituti giuridici interessati e per il continuo aggiornamento normativo, che rende difficile l'orientamento nella giungla delle disposizioni.

Il complesso e articolato dedalo normativo è stato recentemente alimentato dalle riforme previdenziali Amato del 1992, Dini del 1995 e Prodi del 1998, alle quali sono seguiti vari decreti di attuazioni e circolari applicative. In particolare, con riferimento al 1998, l'art. 59, 6° c., L. 27.12.1997, n. 449 introduce, dal 1° gennaio, nuovi requisiti per il pensionamento di anzianità, in sostituzione di quelli previsti dalla legge 8.8.1995, n. 335.

Senza voler addentrarsi nell'illustrazione delle innovazioni normative riguardanti la materia previdenziale, accennerò solo a recenti disposizioni impartite in merito ad una problematica di cui è stato più volte, anche negli anni passati, interessato l'Ufficio.

Mi riferisco al decreto del ministero del tesoro l.9.1998, n.352 recante il regolamento con cui sono stati dettati i criteri e individuate le modalità per la **corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria** per ritardato pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche - di cui all'articolo 1, 2° c., dlgs 3.2.1993, n. 29 - di emolumenti retributivi ovvero di natura pensionistica e assistenziale in favore dei rispettivi dipendenti, in servizio o già in quiescenza. Le disposizioni regolamentari interessano, quindi, tutte le amministrazioni dello stato, ivi comprese le aziende e le amministrazioni a ordinamento autonomo, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio, gli enti del servizio sanitario nazionale nonché tutti gli enti pubblici non economici nazionali e non.